



**Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione
Economica**
(ex art. 10 d.l. n. 101/2013,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 125/2013)



Ministero della Difesa



**Università degli Studi
di Salerno**



**Ministero dello Sviluppo
Economico**



Regione Campania

Accordo di programma quadro

“Energie rinnovabili e risparmio energetico”

ARTICOLATO

Roma,

PREMESSE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, articoli 74 e 75 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria per il 1991);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile”, regolamento di attuazione del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367, concernente “ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”;

VISTA la Delibera CIPE del 21 marzo 1997 n. 29 recante “Disciplina della programmazione negoziata” ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTA la Delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (Banca Dati Investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44 recante “Accordo di Programma Quadro – Gestione degli interventi mediante applicazione informatica” come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, con cui viene sancita l’obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, sia dotato di un “Codice unico di progetto”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14 recante “Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro”;

VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 166 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate che approva le procedure di attuazione della Programmazione Regionale Unitaria e con la quale vengono ripartite, tra le Amministrazioni responsabili dell’attuazione della politica regionale, le risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il settennio 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013”;

VISTA la delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000 – 2006 e 2007 – 2013”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n. 24, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, recante “Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall’Unione europea per l’attuazione degli interventi di politica comunitaria”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modifiche, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ed, in particolare, l’art. 22, comma 2, che prevede l’individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all’interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l’altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento

dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l’articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e in particolare l’art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO l’art. 18 comma 8 ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la Coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia medesima;

VISTO, altresì, il comma 10 del citato art. 10 del d.l. n. 101/2013, che dispone che "fino all’effettiva operatività dell’Agenzia, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007/2013 e all’avvio della programmazione 2014/2020”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al comma 1, dell’art. 1, ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha stabilito quali sono i Ministeri, tra cui il Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 24 gennaio 2014, n. 19, recante, a norma della predetta legge 14 luglio 2008, n. 121, la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale, tra l’altro, è stabilito che il Ministero si articola in quindici direzioni generali, tra cui la Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 148 che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

VISTO l’art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo di Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) elaborate dai Servizi della DG Concorrenza della CE;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania 10 settembre 2012, n. 478, recante “Strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento 12/2011”;

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2007, n. 3 recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;

VISTO il Regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1080/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) 11 luglio 2006 n. 1083/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e recante abrogazione del regolamento CE n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013);

VISTO il Regolamento (CE) 1 settembre 2009 n. 846/2009 che modifica il Regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) 17 settembre 2010 n. 832/2010 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 ("QSN"), approvato con Delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174, e con Decisione Commissione Europea del 13 luglio 2007, n. 3329;

VISTO il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013 approvato nella versione corrente con Decisione della Commissione Europea C(2013) 8725 del 17.12.2013;

VISTA la "Nota COCOF 12-0050-00-EN di orientamento al COCOF sul trattamento dell'assistenza retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013";

VISTA la circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, n. 5988 del 9 maggio 2012, avente ad oggetto "QSN 2007/2013-Interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria;

VISTA la circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, n. 714 del 24 gennaio 2014, avente ad oggetto "Ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su programmi operativi interregionali o nazionali";

VISTA la circolare emanata dal Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, n. 6186 del 27 giugno 2014 avente ad oggetto: "QSN Italia 2007/2013-Progetti retrospettivi";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Campania stipulata il 16 febbraio 2000;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. _____ del _____ che approva lo schema del presente Accordo;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013” (di seguito anche POI Energia) prevede la Linea di Attività 1.3 “Interventi a sostegno di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e la Linea di Attività 2.7 “Realizzazione degli interventi di efficientamento nell’ambito di azioni integrate di sviluppo urbano sostenibile” con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico – “Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica e il nucleare” ha finanziato procedure di selezione rispettivamente di interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e di interventi di efficientamento energetico promossi da soggetti pubblici,

CONSIDERATO che il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana a partire dal 2007 ha realizzato a valere su risorse statali del bilancio del predetto Ministero un complesso di operazioni già concluse e pienamente coerenti con le previsioni della predetta Linea di Attività 2.7 del POI Energia,

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Salerno a partire dal 2007 ha realizzato a valere su risorse del bilancio dell’Ateneo e su risorse della Provincia di Salerno ex L. 10/91 alcune operazioni già concluse e pienamente coerenti con le previsioni delle predette Linea di Attività 1.3 e 2.7 del POI Energia

RITENUTO OPPORTUNO, in coerenza con il paragrafo V.3 del QSN, che i predetti interventi realizzati dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana e i predetti interventi realizzati dall’Università degli Studi di Salerno siano inseriti in uno strumento attuativo della programmazione del periodo 2007-2013,

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l’attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell’Accordo stesso;

CONSIDERATO che l’obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione Campania, che veda come un complesso unitario le molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati, in modo da assicurare una loro coordinata e funzionale programmazione e realizzazione;

TENUTO CONTO che le schede intervento sono parte integrante del presente Accordo

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

(ex art. 10 D.L. 101/2013 convertito dalla L. 30 ottobre 2013 n. 125).

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Donato

il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile"

La Dirigente Dott.ssa Simonetta Piezzo

il Ministero della Difesa

Il Capo del 4° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica,

Gen. B.A. SALAMIDA Stefano Vito

l'Università degli Studi di Salerno

Il Rettore pro tempore,

Prof. Aurelio Tommasetti

la Regione Campania

Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Carannante

Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale

Dott. Dario Gargiulo

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
 1. Programma degli interventi
 2. Relazioni tecniche
 3. Schede riferite agli interventi.

Le schede riferite agli interventi di cui all'allegato 3 sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “Energie rinnovabili e risparmio energetico”;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - e) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SGP e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - f) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo;
 - g) per “Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo;

- h) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
- i) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- j) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato nell’ambito del POI Energia e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa;
- k) per “CUP”, codice unico di progetto ai sensi della Legge n. 3/2003.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 2 e 3.
2. L’Accordo è coerente con la priorità “Energia e Ambiente: uso sostenibile ed efficienza delle risorse per lo sviluppo” del Quadro Strategico nazionale.
3. Con il presente Accordo, in virtù di quanto specificato in premessa, le Parti sottoscrittrici condividono la selezione degli interventi, le relative risorse finanziarie nonché le modalità di attuazione dell’Accordo stesso.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte;
2. Nell’allegato 2 “relazioni tecniche” è riportata per ciascun intervento la descrizione con l’indicazione tra l’altro, dei risultati attesi, dello stato procedurale e del cronoprogramma delle attività.
3. Nell’allegato 3 “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta a € 16.221.915,60, assicurata da risorse ordinarie dello Stato (Capitoli di spesa 7142 e 7120 del bilancio dello Stato di interesse del Ministero della Difesa) per euro € 7.074.732,98, da risorse dell'Università degli Studi di Salerno per euro € 8.782.682,62 e da risorse della Provincia di Salerno ex L. 10/91 per euro 364.500,00.
2. Il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana e l'Università degli Studi di Salerno garantiscono:
 - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b. il Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica e l'Università degli Studi di Salerno garantiscono l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo e l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; garantiscono, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - c. il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, garantisce l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU;
3. la Regione Campania garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
4. La medesima Regione assicura altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la

condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

Le risorse rivenienti dall'eventuale certificazione all'UE degli interventi individuati nel presente atto (allegato 1) e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate sul territorio regionale dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta dei RUPA, in conformità a quanto stabilito nella vigente normativa in materia, per interventi analoghi a quelli di cui all'allegato1.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, ai sensi e con le procedure previste dal punto 1.1.2 della delibera CIPE n. 14/06, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.

f.interpretazione clausole previste nel presente Accordo.

2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" allegate al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE e in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Ciascun RUPA può assumere altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'art. 7.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente della Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo

sostenibile” della Direzione Generale “per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare” del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 11 le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP-BDU;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC);
- g. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Nelle apposite schede, di cui all'Allegato 3, viene indicato, per ogni intervento, il “Responsabile di Intervento” che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come “Responsabile Unico del Procedimento”, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il Responsabile di Intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge nel corso del monitoraggio i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico -

amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b. indicatore occupazionale,
 - c. indicatore di risultato di programma.
1. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
2. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli interventi e sui risultati conseguiti, conformemente alle procedure previste nel S.I.GE.CO. del POI Energia.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia e nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative dei soggetti preposti che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine

prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.

3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 17

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.16.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 18

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

Articolo 19

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 20

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 22

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo indirizzando a tal fine gli ulteriori fondi statali, regionali, comunitari e privati che si rendessero disponibili.

Articolo 23

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto.
3. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
5. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di Programma Quadro" e conseguente al trasferimento delle competenze del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ai sensi e per gli effetti del decreto legge n. 101/2013 citato in premessa si intende automaticamente recepita.

Roma,

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

(ex art. 10, decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013)

Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Donato

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione VIII "Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di
energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo
sostenibile"
La Dirigente Dott.ssa Simonetta Piezzo

Ministero della Difesa – Aeronautica Militare Italiana

Capo del 4° Reparto dello Stato Maggiore
Gen. B.A. Stefano Vito Salamida

Università degli Studi di Salerno

Rettore pro tempore
Prof. Aurelio Tommasetti

Regione Campania

Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Carannante

Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Paolo Iannuzzi

Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale
Il Direttore Generale
Dott. Dario Gargiulo
